

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE VALUTATIVA PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELL'ARSAC PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 01 (UNO) POSTI DELL'AREA OPERATORI ESPERTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 13, comma 6, del CCNL 2019-2021 Funzioni locali secondo cui *" In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizi in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza"*;

VISTO il Nuovo Regolamento ARSAC avente ad oggetto la disciplina delle progressioni verticali in deroga, ai sensi dell'art. 13, comma 6 CCNL comparto funzioni locali 2019-2021, approvato con Delibera n. 135/DG del 04/08/2025;

RENDE NOTO

ART. 1

OGGETTO DELLA SELEZIONE

È indetta una procedura selettiva di tipo valutativo per la progressione tra le Aree, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CCNL 2019-2021 Funzioni locali, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 01 (UNO) unità lavorative dell'Area Operatori Esperti.

ART. 2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare al presente avviso i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'ARSAC, in possesso, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- essere inquadrati nell'Area degli Operatori;
- essere in possesso di:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

2. I dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al punto 1) che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, si trovino in posizione di comando/distacco presso altra amministrazione pubblica, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura stessa.

L'Amministrazione, in qualunque momento della procedura, può adottare un provvedimento motivato di esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti di partecipazione ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. In tal caso verrà data informazione ai candidati interessati mediante apposita comunicazione di esclusione.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo art. 3.

ART. 3
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per poter accedere alla selezione i dipendenti interessati devono presentare domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, secondo il modello di domanda allegato al presente avviso.
2. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere trasmessa al seguente indirizzo: arsac@pec.arsac.calabria.it l'invio della domanda deve avvenire tramite un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), anche non personale. La PEC deve avere il seguente oggetto: *"Domanda di partecipazione alla selezione per le progressioni tra le aree per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 01 unità lavorative dell'Area Operatori Esperti, - Dipendente - Matricola"*;

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve:

- a. essere sottoscritta;
- b. pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ARSAC;
- c. trasmessa con PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di cui al punto n. 2.

ART. 4
CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare:
 - a) il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale e la matricola;
 - b) l'indirizzo di posta elettronica certificata, le eventuali variazioni dei recapiti telematici dichiarati deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione. L'Azienda si ritiene autorizzata ad inviare, eventuali comunicazioni relative alla selezione, all'indirizzo PEC di trasmissione della candidatura o a quello diverso comunicato;
 - c) di essere inquadrato nell'Area degli Operatori;
 - d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 ai fini della partecipazione;
 - e) di essere in possesso dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, richiesta dall'art. 2 ai fini della partecipazione;
 - f) di aver maturato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, n. ____ anni e n. ____ frazioni di anni di servizio nell'Area degli Operatori al netto del requisito di partecipazione;
 - g) di essere in possesso dei seguenti titoli studio ulteriori rispetto a quello minimo previsto per l'accesso (indicare i titoli di studio ulteriori posseduti tra quelli previsti al successivo articolo 5, lettera "B) TITOLI DI STUDIO", avendo cura di specificare per ciascuno di essi l'Istituto che ha rilasciato il titolo e la data di conseguimento. (Da allegare in copia);
 - h) di essere in possesso di attestazioni di frequenza ai corsi di formazione riconducibili al profilo tecnico/amministrativo delle attività dell'azienda, competenze acquisite presso l'Amministrazione pubbliche attestate dal dirigente competente; (Da allegare in copia);
2. Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. L'ammissione alla selezione è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione.
4. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un documento di identità in corso di validità.

ART. 5
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA.

1. La procedura è basata sui seguenti elementi di valutazione:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza anche con contratto a tempo determinato, intercorso con una delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello minimo previsto per l'accesso;
- c) possesso di competenze professionali: attestazioni di frequenza di corsi di formazione attinenti al profilo richiesto; competenze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche attestate dal dirigente competente;

2. La valutazione è di competenza della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6.

3. Il punteggio massimo complessivo conseguibile a seguito dell'applicazione degli elementi di valutazione di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del presente articolo, è pari a 100 punti.

4. Ai fini della selezione valutativa ciascun candidato è valutato in 100esimi. A tal fine gli elementi di valutazione indicati al precedente comma 1 sono declinati come segue:

A) ESPERIENZA MATURATA NELL'AREA DI PROVENIENZA. Il punteggio massimo riservato all'esperienza maturata nell'area di provenienza è pari a **50 punti**.

La valutazione è determinata dall'attribuzione dei seguenti punteggi:

- fino a 10 anni di esperienza (al netto del periodo di servizio prestato ai fini dell'ammissione alla procedura valutativa che costituisce requisito di accesso): **30 punti**;
- fino a 15 anni di esperienza (al netto del periodo di servizio prestato ai fini dell'ammissione alla procedura valutativa che costituisce requisito di accesso): **40 punti**;
- fino a 20 anni di esperienza e superiori (al netto del periodo di servizio prestato ai fini dell'ammissione alla procedura valutativa che costituisce requisito di accesso): **50 punti**.

Il punteggio così ripartito non può essere cumulato in relazione alle singole fasce di esperienza.

Per ogni singola fascia, il punteggio è calcolato in modo proporzionale rispetto al numero di anni di servizio effettivamente maturati nell'area di provenienza.

In caso di frazioni di anno il punteggio è calcolato in maniera proporzionale rispetto all'effettivo periodo di esperienza maturato.

Il candidato avrà cura di indicare esattamente il periodo (o i periodi) di servizio prestato presso ARSAC nell'ex categoria A (oggi Area degli Operatori) indicando come termine finale del servizio la data di scadenza del termine per proporre la domanda di partecipazione alla presente procedura di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. b).

I periodi di servizio prestati presso amministrazioni diverse dall'ARSAC (esempio Comune, Provincia ecc.) dovranno essere indicati in modo separato. In tal caso il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione il provvedimento dell'amministrazione (determina, contratto ecc.), che dispone l'inquadramento nella ex categoria A (oggi Area degli Operatori). Periodi da attestare ai sensi del DPR 445/2000, lavori svolti alle dipendenze degli Enti con l'indicazione delle categorie di inquadramento.

B) TITOLI DI STUDIO. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dei titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso è pari a **25 punti**.

1. I titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso sono così valorizzati:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado **5 punti**
- Attestato di qualifica professionale o di Diploma professionale ai sensi dell'art 17 del D. Lgs 226/2005, Punti 10 per ogni attestato, fino ad un **Max di 20 punti**

C) COMPETENZE PROFESSIONALI. Il punteggio massimo riservato alla valutazione delle competenze professionali è pari a **25 punti**.

Per l'accesso all'Area degli Operatori Esperti, sono considerate competenze professionali: le attestazioni di frequenza ai corsi di formazione riconducibili al profilo tecnico/amministrativo dell'attività dell'Azienda; competenze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche attestate dal dirigente competente.

Alle competenze professionali di cui sopra, sono attribuiti i seguenti punteggi:

- a) le attestazioni di frequenza ai corsi di formazione riconducibili al profilo tecnico/amministrativo dell'attività dell'Azienda: punti 1 per ogni corso, fino ad un massimo di **13 punti**
- b) le competenze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche riconosciute con formale incarico dirigenziale: punti 3 per incarico, fino a un massimo di **12 punti**

Sono presi in considerazione gli incarichi conferiti con atto formale (disposizione di servizio, decreto, lettera di incarico, comunicazione ...) **alla data del 30 giugno dell'anno 2024.**

Le attestazioni, le certificazioni e le abilitazioni, di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

ART. 6

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione è nominata con Delibera del Direttore Generale ARSAC ed è composta da almeno tre membri, nel rispetto della parità di genere, scelti tra il personale di ruolo dell'ARSAC ed appartenenti ad una categoria non inferiore a quella dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, fatti salvi i casi di eventuali conflitti di interesse o altre fattispecie previste dalla normativa, ad eccezione del componente con funzioni di Presidente che deve rivestire la qualifica dirigenziale.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente dell'Azienda, inquadrato in una area non inferiore a quella dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, fatti salvi i casi di eventuali conflitti di interesse o altre fattispecie previste dalla normativa.
3. Non possono fare parte della Commissione esaminatrice componenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali, nonché coloro che siano legati ad alcuno dei concorrenti da vincolo di parentela, coniugio o affinità o che abbiano liti pendenti e/o rapporti debitori con i concorrenti.
4. Trova applicazione, nei confronti dei componenti della commissione e del segretario l'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 165/2001.
5. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione. I componenti della Commissione sono tenuti a presentare una dichiarazione ove si attestino di non trovarsi nelle condizioni indicate ai commi 3 e 4 del presente articolo.
6. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo a decadenza del soggetto interessato. Analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta.
7. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice, trasmette al Direttore Generale dell'ARSAC tutta la documentazione inerente alle attività espletate, ai fini della progressione tra le Aree, compresa la graduatoria provvisoria di merito.

ART. 7

AMMISSIONE O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

1. La Commissione esaminatrice di cui all'art 6 verifica il possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati che hanno presentato domanda.
2. Completata l'istruttoria, La Commissione predispone distinti elenchi dei candidati, da ammettere e da escludere dalla selezione, che sono approvati con apposito provvedimento adottato dal Direttore Generale ARSAC.

ART. 8

GRADUATORIA DI MERITO

1. La Commissione esaminatrice di cui all'art. 6, redige la graduatoria provvisoria di merito e la trasmette al Direttore Generale ARSAC per l'approvazione.
2. Nella graduatoria sono riportati, per ciascun candidato, i punteggi attribuiti dalla Commissione in corrispondenza di ogni criterio di valutazione e il punteggio complessivo.

3. In caso di parità, è data preferenza nell'ordine:
 - a) al candidato con la maggiore anzianità di servizio nella categoria corrispondente all'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione;
 - b) al candidato con la minore anzianità anagrafica.
4. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria, i candidati in essa collocati possono presentare ricorso motivato al Direttore Generale dell'ARSAC. Nei successivi 20 giorni, all'esito della valutazione dei ricorsi da parte della Commissione, il Direttore Generale approva la graduatoria definitiva.
5. Con il medesimo provvedimento sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito che è utilizzata esclusivamente per i posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento.
6. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nell'Area immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

